



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato con Delibera C.d.I. n.130 del 09/09/2020

Premessa

Visto il DPR n. 249/98 relativo allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e le successive modifiche e integrazioni introdotte dal DPR n. 235/07, sentito il parere del Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto dell’IIS Belluzzi – Fioravanti emana il seguente regolamento:

Art. 1 –Principi generali

- La finalità del regolamento è educativa: la comunità scolastica intende essere una comunità educante anche ponendo la massima attenzione all’educazione alla legalità, con l’intento di rafforzare il senso di responsabilità in ogni sua componente, per ripristinare rapporti corretti al suo interno.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuna persona può essere sottoposta a sanzioni disciplinari senza essere stata prima invitata a esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad avere un comportamento corretto e a osservare i doveri sotto riportati e presenti nel “Patto educativo di corresponsabilità”; chi non si atterrà ad essi, prima di incorrere in sanzioni disciplinari, verrà invitato ad esporre le proprie ragioni e potrà avvalersi della presenza di testimoni.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale di chi ha commesso l’infrazione a cui, comunque, viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, se questo non comporta situazioni di pericolo per se stessi o per gli altri (attività di pulizia dei locali della scuola e dell’area circostante, volontariato, segreteria, piccole manutenzioni).

Art. 2 Doveri fondamentali di studentesse e studenti

Costituiscono doveri fondamentali di studentesse e studenti:

- essere puntuali e assidui alle lezioni e assentarsi solo per gravi e giustificati motivi;
- presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente;
- informare i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale delle comunicazioni riguardanti il profitto e la vita scolastica;
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto, serio ed educato;
- esprimere rispetto nei confronti del personale docente, delle compagne, dei compagni e del personale scolastico;
- avere cura dell'ambiente di studio e di lavoro, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, la strumentazione e i sussidi didattici, anche fuori dall'orario delle lezioni;
- nel caso in cui vengano arrecati danni alle persone, agli arredi, agli immobili, impegnarsi al loro risarcimento;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Art. 3 Infrazioni di rilievo disciplinare

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionate con provvedimenti disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) Disturbare l'attività di insegnanti, compagne e compagni durante la lezione;
- b) Ritardare il rientro in aula dopo l'intervallo o allontanarsi senza autorizzazione al cambio d'ora;
- c) consumare cibi e bevande nelle aule e nei laboratori (comprese biblioteca, palestra). Questo comma non è valido per l'anno scolastico 2020/2021, in quanto, nell'ambito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, gli studenti dovranno al contrario consumare cibi e bevande solo restando in configurazione statica all'interno delle aule, seduti al banco.
- d) Sporcare, gettare oggetti o rifiuti per terra, sia all'interno, sia all'esterno dell'edificio scolastico;
- e) Usare un abbigliamento poco decoroso;
- f) Non giustificare assenze o ritardi entro tre giorni;
- g) Accumulare ingressi in ritardo eccedenti il numero di tre e i suoi multipli successivi, per periodo didattico;
- h) Assentarsi dalla lezione senza il permesso;
- i) Usare espressioni offensive, volgari o blasfeme;
- j) Sporcare o danneggiare muri, banchi, servizi e ogni altro arredo scolastico, strumenti didattici della scuola o di compagni e compagne;
- k) Danneggiare o non restituire i materiali avuti in prestito (libri, vocabolari, ecc.);
- l) Fumare all'interno dell'edificio scolastico o nelle sue pertinenze;

- m) Usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, se non utili allo svolgimento della lezione e autorizzati dal docente;
 - n) Esercitare comportamenti pericolosi come accendere sostanze infiammabili, gettare oggetti dalle finestre, usare oggetti contundenti ecc.;
 - o) Abbandonare volontariamente i locali scolastici durante le lezioni;
 - p) Diffondere immagini o registrazioni non autorizzate che violino la privacy di qualsiasi componente della comunità scolastica e/o di qualsiasi attività svolta all'interno della scuola e nelle sue pertinenze o durante le attività di PCTO, stage all'estero e viaggi di istruzione;
 - q) Esercitare violenze fisiche o psicologiche per intimidire o limitare la libertà personale; assumere atteggiamenti discriminatori su base etnica, sessuale, religiosa o nei confronti delle persone con disabilità;
 - r) Esercitare atti di bullismo o cyberbullismo/*cyberstalking*, *denigration*, *happy slapping*, *sexting*;
 - s) Danneggiare segnaletica e attrezzature di sicurezza;
 - t) Violare i doveri previsti dallo statuto delle studentesse e degli studenti e le norme del regolamento di istituto;
 - u) Esercitare atteggiamenti di spregio della persona o dell'ambiente quali sputo o getto di materiali di rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
 - v) Esercitare ogni azione in contrasto con i vigenti regolamenti, anche di Istituto, in special modo ove ciò metta in pericolo l'incolumità, ivi compresi i casi di inosservanza del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
 - w) Esercitare ogni altra azione espressamente prevista come reato dalle leggi vigenti (es. furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici, introduzione a scuola, senza autorizzazione, di alcolici e/o droghe ecc.);
2. Tutte le infrazioni sono sanzionabili se vengono commesse all'interno dell'area scolastica o durante lo svolgimento di attività didattiche esterne (viaggi di istruzione, visite guidate ecc.).

Art. 4 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe e sono disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente o la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. È prevista la possibilità di svolgere attività a favore della comunità scolastica (cura dei locali e delle attrezzature, servizi vari, compiti didattico-educativi), attività che potranno sostituire le sanzioni disciplinari. Il personale collaboratore del dirigente scolastico valuterà le richieste e –

compatibilmente con le risorse umane a disposizione della scuola e dopo un attento esame della richiesta – disporrà tipologia e date delle attività sostitutive. Il riconoscimento dei propri errori sarà valutato positivamente, mentre influirà in modo negativo il ripetersi di comportamenti scorretti, la negazione delle proprie responsabilità, la complicità con chi non osserva i propri doveri.

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, ivi compresi i casi di inosservanza del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente o studentessa consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati e alle candidate esterne.

Art. 5 Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Il Consiglio d'Istituto ha nominato un Organo di Garanzia con la seguente composizione:

- il dirigente scolastico
- un docente
- un rappresentante degli studenti e delle studentesse
- un rappresentante dei genitori.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica due anni; la funzione di segretario, a cui spetta il compito di verbalizzare, è assegnata alla componente docente dell'Organo.

L'Organo di Garanzia decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. I ricorsi contro le sanzioni debbono essere inviati all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera

entro i 10 giorni successivi al ricorso. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide qualora siano presenti almeno tre dei quattro membri. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione se non nel caso in cui uno dei componenti dell'Organo abbia un interesse "diretto" nella vicenda oggetto di delibera. Tutte le convocazioni dell'Organo di Garanzia avvengono tramite e-mail.

Art. 6 Procedimento di irrogazione della sanzione

In ottemperanza alla normativa vigente, il procedimento prevede i seguenti passaggi:

- Comunicazione di avvio del procedimento con convocazione per audizione a difesa di studentessa/studente e genitori/esercanti la responsabilità genitoriale;
- Audizione a difesa tenuta dal coordinatore di classe, coadiuvato – ove necessario – dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. Ove le misure organizzative lo consentano o lo rendano opportuno, l'audizione potrà essere effettuata in seduta di Consiglio di Classe;
- Convocazione di Consiglio di classe straordinario aperto a tutte le componenti per la deliberazione (N.B. Non può essere convocato il genitore/esercante la responsabilità genitoriale dell'alunno incolpato pur se rappresentante di classe, stante l'evidente conflitto di interessi).
- Comunicazione della sanzione via email o tramite fonogramma ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale.

Ai sensi dell'art. L. 241/90, costituiscono ragioni di impedimento che possono giustificare l'irrogazione della sanzione senza il rispetto delle regole di previa comunicazione ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale:

- Atti di violenza verso se stessi o gli altri, ivi inclusi gli atti di mancato rispetto delle norme di contenimento e prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2, con rischio dell'altrui incolumità;
- Furti di oggetti di proprietà di membri della comunità scolastica o dell'Istituzione scolastica stessa;
- Atti gravi e/o ripetuti di bullismo e cyberbullismo;
- Introduzione senza autorizzazione nella scuola di alcolici e/o droghe;
- Gravi danneggiamenti di materiali scolastici e/o delle infrastrutture scolastiche.

Art. 7 Patto educativo di Corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

Regolamento di disciplina - Tabella n.1
INFRAZIONI LIEVI

Infrazioni	Sanzioni disciplinari o altre misure	Organo competente	Procedure
Lievi inosservanze rispetto ai doveri citati (es. scorrettezze e comportamenti non gravi verso i compagni e gli adulti; disturbo durante le ore di lezione	Richiamo verbale	Docente	Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale.
Ritardi brevi (inferiori ai dieci minuti) reiterati (almeno tre)	Richiamo scritto	Docente	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro elettronico. La famiglia è tenuta a leggere periodicamente il registro elettronico, pertanto il richiamo scritto costituisce già un avvertimento
Tre ritardi non giustificati (superiori ai 10 minuti) o mancata presentazione di giustificazione per tre giorni consecutivi	Richiamo scritto (nota disciplinare) che viene annotato sul registro elettronico da parte del coordinatore di classe	Docente	Il docente contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro elettronico. La famiglia è tenuta a leggere periodicamente il registro elettronico, pertanto il richiamo scritto costituisce già un avvertimento
Mancato utilizzo del badge per cinque volte	Richiamo scritto (nota disciplinare) che viene annotato sul registro elettronico da parte del coordinatore di classe	Docente	Il docente contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro elettronico. La famiglia è tenuta a leggere periodicamente il registro elettronico, pertanto il richiamo scritto costituisce già un avvertimento indirizzato ai genitori dello studente.
Assenze molto frequenti che possono compromettere l'obbligo scolastico.	Comunicazione scritta ai genitori MENSILE a cura della segreteria.	Coordinatore di classe	Il coordinatore informa il Dirigente Scolastico, il quale provvede ad avvisare la famiglia su gli obblighi di legge.

Regolamento di disciplina - Tabella n.2
INFRAZIONI GRAVI

Infrazioni	Sanzioni disciplinari o altre misure	Organo competente	Procedure
Disturbo continuato durante le lezioni.	Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente, Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare.	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio del procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.
Gravi scorrettezze verso compagni, insegnanti e il personale.	Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente, Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare.	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio del procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.
Offese alla dignità personale.	Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio del procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.
Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, e di strutture e attrezzature della scuola. Sottrazione di beni di proprietà della scuola e/o dei compagni	Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio del procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.

e dei docenti.	Convocazione dei genitori da parte del Dirigente. Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare.		
Atti di vandalismo	- Le sanzioni elencate sopra; - Eventuale allontanamento dalla comunità scolastica.	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio del procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.

Regolamento di disciplina - Tabella n.3
INFRAZIONI GRAVISSIME

Gravi inosservanze rispetto ai doveri citati	Sanzioni disciplinari o altre misure	Organo competente	Procedure
<p>Atti di violenza verso compagni, docenti, personale, anche nello spazio antistante alla scuola, testimoniato dal personale della scuola.</p> <p>Atti di bullismo e/o cyberbullismo,</p> <p>Uso e spaccio di sostanze illecite.</p> <p>Offese gravi alla persona, alla religione e alle istituzioni.</p> <p>Comportamento lesivo alla propria e altrui incolumità, ivi compresi i casi di inosservanza del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.</p> <p>Recidiva dei fatti precedenti.</p> <p>Reato di particolare gravità.</p>	<p>Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori.</p> <p>Convocazione dei genitori da parte del Dirigente.</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe/Consiglio di istituto per l'allontanamento dalla scuola per un periodo proporzionato alla gravità del fatto.</p> <p>In caso di reato denuncia all'Autorità giudiziaria e ai servizi sociali.</p>	<p>- Docente</p> <p>- Dirigente Scolastico</p> <p>- Consiglio di Classe</p>	<p>Il Consiglio di Classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. Le contestazioni vengono notificate in modo scritto all'alunno e alla famiglia.</p> <p>Il Consiglio di Classe si riunisce ad ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata.</p> <p>Nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni non sia una sanzione commisurata alla gravità del fatto, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di istituto, il quale è competente per l'allontanamento superiore a quindici giorni e per le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>- In caso di comportamenti che si profilino quali reati, viene allertata dal Dirigente scolastico la competente autorità giudiziaria.</p>

N.B. A seguito di tre note personali sul registro elettronico, il coordinatore consulta i colleghi e insieme questi valutano se richiedere la convocazione di un consiglio straordinario o se si renda necessario prendere provvedimenti educativi alternativi.